

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"CONVIBRO APS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CONVIBRO APS", di seguito denominata "Associazione", disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dalle norme vigenti in materia.

L'acronimo "APS", ovvero l'indicazione "associazione di promozione sociale", costituisce peculiare segno distintivo dell'Associazione e viene utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore, nonché l'uso dell'indicazione "APS" nella denominazione, sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ne decorrono dalla relativa efficacia.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Cava de' Tirreni (SA), Via Giovanni Canali n. 27.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione può istituire sedi operative, delegazioni, rappresentanze e uffici in Italia e all'estero.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

CONVIBRO APS promuove il benessere individuale e collettivo attraverso il ritmo, la musica, il movimento, le arti espressive e le pratiche sonore.

L'Associazione opera per favorire la partecipazione attiva delle persone, la crescita delle comunità, la cooperazione sociale, l'educazione permanente, la diffusione della cultura musicale e lo sviluppo delle relazioni umane attraverso esperienze artistiche condivise.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge, in via principale, una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e in particolare le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 del medesimo articolo: lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; lett. a) interventi e servizi sociali; lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare l'Associazione potrà:

- a) organizzare Drum Circle, Community Rhythm, attività di facilitazione ritmica e laboratori di percussioni;
- b) realizzare attività di musicoterapia individuale e di gruppo;

- c) organizzare attività sonore immersive, bagni sonori, percorsi vibroacustici e pratiche basate sull'utilizzo del suono;
- d) promuovere attività educative, culturali, artistiche, ricreative e formative;
- e) organizzare corsi, workshop, seminari, convegni e percorsi di aggiornamento professionale;
- f) svolgere attività presso scuole, università, conservatori, enti pubblici, enti privati, ospedali, RSA, comunità educative, istituti penitenziari e servizi socio-sanitari;
- g) promuovere progetti rivolti a bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani e persone con disabilità;
- h) organizzare concerti, festival, rassegne culturali, performance artistiche e manifestazioni pubbliche;
- i) promuovere attività di ricerca, studio e divulgazione nel campo della musica, del ritmo, del benessere e dello sviluppo di comunità;
- j) realizzare pubblicazioni, documentari, produzioni editoriali, audiovisive e multimediali;
- k) promuovere collaborazioni nazionali e internazionali con enti, università, conservatori, associazioni, fondazioni e organizzazioni del Terzo Settore;
- l) contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e musicale.

Art. 6 – Attività diverse

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e secondo i criteri e i limiti stabiliti dal relativo decreto ministeriale attuativo. La loro individuazione concreta è rimessa all'organo di amministrazione.

Tra queste:

- vendita di pubblicazioni;
- vendita di materiali didattici;
- merchandising;
- vendita di strumenti musicali;
- contenuti digitali;
- corsi online;
- produzioni audiovisive;
- servizi formativi;
- sponsorizzazioni compatibili con le finalità associative.

Art. 7 – Collaborazioni e attività internazionali

L'Associazione può aderire a reti associative, coordinamenti, federazioni e organismi nazionali e internazionali.

Può inoltre sviluppare progetti, partenariati e programmi di cooperazione a livello locale, nazionale e internazionale.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 8 – Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le associazioni, gli Enti del Terzo Settore e gli altri enti senza scopo di lucro che condividano le finalità associative.

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Qualora il numero degli associati scenda al di sotto del minimo, esso deve essere reintegrato entro un anno, pena la cancellazione dell'Associazione dalla relativa sezione del RUNTS.

È espressamente esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità della partecipazione, della vita associativa. Tutti gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto.

Art. 9 – Ammissione

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera entro sessanta giorni.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- eleggere gli organi sociali e candidarsi alle cariche associative;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- consultare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto (principio del voto singolo), ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017. Il diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 11 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- osservare le deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale.

Art. 12 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni;
- mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;
- scioglimento dell'ente associato;
- decesso.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea.

Art. 13 – Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari per il perseguimento delle finalità di interesse generale. È volontario la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 15 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo, ove previsto dalla legge o nominato dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono svolte, di norma, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro i termini di legge, per l'approvazione del bilancio.

Può svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire e votare.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 17 – Convocazione

La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima mediante posta elettronica, lettera o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Art. 18 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 117/2017:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati e sui ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle domande di ammissione e di esclusione;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 19 – Validità delle Assemblee

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le modificazioni dello Statuto l'Assemblea delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da tre a sette, eletti dall'Assemblea.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente, ove non vi provveda direttamente l'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le eventuali limitazioni sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- amministra l'Associazione;
- predisporre il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulle ammissioni dei soci;
- approva programmi e progetti;
- compie tutti gli atti necessari alla gestione associativa non riservati all'Assemblea.

Art. 22 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 24 – Organo di Controllo

La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, ossia quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale di euro 110.000; ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate di euro 220.000; numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio pari a cinque unità.

I componenti dell'Organo di Controllo sono scelti tra le categorie di soggetti indicate dall'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ed esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale; attesta inoltre che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Art. 25 – Revisione legale dei conti

Quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, ovvero quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti ivi previsti, l'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico può essere affidato anche all'Organo di Controllo, qualora interamente composto da revisori legali iscritti.

TITOLO IV PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 26 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e liberalità;
- lasciti testamentari;
- proventi delle attività;
- beni mobili e immobili.

Art. 27 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28 – Bilancio

Entro i termini previsti dalla normativa vigente il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale e, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero, per gli enti di minori dimensioni, da un rendiconto per cassa.

L'Associazione redige il bilancio sociale e ne cura la pubblicazione nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 – Libri sociali

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, e in particolare: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato. Tiene altresì il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 30 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai fini del precedente comma si applicano le presunzioni di distribuzione indiretta di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Ogni eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali dell'Associazione.

TITOLO V

RACCOLTA FONDI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 31 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso campagne, crowdfunding, eventi benefici e iniziative di sostegno economico, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 32 – Materiali e opere

L'Associazione può realizzare e utilizzare marchi, loghi, format, pubblicazioni, contenuti audiovisivi, materiali didattici e opere dell'ingegno funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO

Art. 33 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e provvede alle relative determinazioni.

Art. 34 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dei relativi decreti attuativi, del Codice Civile e delle altre normative vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Franco Ferraro *Ferdinando Ferraro*
Luca Pappalardo *Alvin Ferraro* *Alvin Ferraro*
Fabrizio Carichiani *Alvin Ferraro*